



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 - www.guardiacostiera.gov.it/cagliari - dm.cagliari@pec.mit.gov.it - cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

“REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A BORDO DELLE NAVI NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CAGLIARI”

Il Capo del Circondario marittimo di Cagliari e Comandante del porto di Cagliari:

VISTA l’Ordinanza n. 05/2022 datata 21.01.2022 di questa Capitaneria di porto afferente l’approvazione del “Regolamento per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi nell’ambito del Circondario marittimo di Cagliari”;

VISTO il Dispaccio prot. 0048616 del 08.04.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il quale è stato trasmesso il “Documento di indirizzo per il rilascio del parere VV.F. in merito ai requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica del personale aspirante ai servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali”;

PRESO ATTO del contenuto dell’Allegato al predetto documento di indirizzo con il quale sono stati individuati i requisiti di idoneità e di capacità tecnica che il personale che svolge il servizio integrativo antincendio deve possedere;

PRESO ATTO del contenuto del foglio prot. 0008611 del 24.04.2023 con il quale il Comando Vigili del fuoco di Cagliari ha espresso la propria valutazione favorevole alla modifica del regolamento per lo svolgimento del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi nell’ambito del Circondario marittimo di Cagliari;

RITENUTO necessario aggiornare la disciplina per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi e nelle aree portuali del Circondario marittimo di Cagliari;

VISTI gli atti d’ufficio.

ORDINA

**Articolo 1
(Approvazione)**

E’ approvato e reso esecutivo l’allegato “Regolamento per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi e nelle aree portuali del Circondario marittimo di Cagliari.

Il suddetto Regolamento entra in vigore a decorrere dalle ore 00:01 del 01.09.2023.

**Articolo 2
(Abrogazione di norme)**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l’Ordinanza n. 05/2022 del 21.01.2022 citata in epigrafe è abrogata, come ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

**Articolo 3
(Norme sanzionatorie)**

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cagliari, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

I contravventori, alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno puniti ai sensi della vigente normativa.

Cagliari, lì (vedi stringa in alto)

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Mario VALENTE



MARIO VALENTE
firmato digitalmente,
ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 82/2005
Ministero della
Difesa/97355240587
11.08.2023 10:14:26
GMT+01:00



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A BORDO
DELLE NAVI E NELLE AREE PORTUALI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CAGLIARI**

**Articolo 1
(Generalità)**

1. Lo scopo delle seguenti norme è disciplinare l'esercizio del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi, nelle rade e nei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Cagliari.
2. Rimangono ferme le funzioni attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti, nonché le competenze in materia di prevenzione incendi, vigilanza antincendio e direzione tecnica dei propri reparti e dei servizi ausiliari costituiti.
3. L'esercizio del Servizio Integrativo Antincendio può essere disposto:
 - a) a bordo delle navi in sosta in porto o in rada;
 - b) a terra, negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Cagliari.
4. L'obbligatorietà del servizio è disposta dall'Autorità marittima nei casi stabiliti dal presente Regolamento e riguardanti il precedente punto 3 lett. "a" e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o dall'Autorità marittima competente per il punto 3 lett. "b", attraverso l'emanazione di proprie Ordinanze e Regolamenti.
5. Per quanto di competenza dell'Autorità marittima, il Servizio Integrativo Antincendio può essere espletato da Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private autorizzate (di seguito chiamate Società autorizzate) dalla Capitaneria di porto di Cagliari su conforme parere del Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.20 della Legge 27 dicembre 1973, n.850, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica. Le predette società, quando debitamente autorizzate e regolarmente iscritte ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, possono svolgere il Servizio Integrativo Antincendio per conto terzi.
6. Il Servizio Integrativo Antincendio non può essere svolto in forma individuale.

**Articolo 2
(Rilascio autorizzazione - Requisiti)**

1. L'autorizzazione per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi, riferita ai soggetti di cui al precedente art.1 punto 5, come previsto dall'art.20 della legge 27 dicembre 1973 n.850, è rilasciata, dalla Capitaneria di porto di Cagliari, su conforme parere del Comando dei Vigili del Fuoco, con durata quadriennale subordinatamente all'accertamento del possesso di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnico-operative come di seguito riportato. In particolare la Società dovrà avere:
 - a. La sede sociale nel territorio dello Stato e la sede operativa nel Circondario marittimo di Cagliari;
 - b. La sede operativa dovrà essere dotata di stazione radio VHF in grado di operare sui canali in banda marina 10 e 16, conforme alla vigente normativa di settore, unitamente ad apparato telefonico ed idoneo indirizzo di posta elettronica. Resta fermo che la concessione per l'impianto e l'esercizio degli apparati radio VHF è rilasciata dal Ministero delle Imprese e

del Made in Italy – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

- c. Possedere capacità tecnico operative, mezzi, attrezzature fisse/barellabili, collettive ed individuali giudicate idonee dalla Capitaneria di porto, su conforme parere del Comando dei Vigili del Fuoco;
 - d. Personale dipendente idoneo ed iscritto nei registri delle Guardie ai Fuochi della Capitaneria di porto di Cagliari;
 - e. Iscrizione nel registro delle imprese della locale Camera di Commercio;
 - f. Regolare posizione ai fini delle norme previdenziali e assistenziali derivanti dalle norme in vigore e dai C.C.N.L. applicabili.
2. Il possesso dei predetti requisiti di idoneità è attestato da dichiarazione sostitutiva che dovrà pervenire annualmente entro il 31 dicembre ed è propedeutico alla successiva iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o della Capitaneria di porto di Cagliari.
 3. Ai sensi dell'art.8, comma c, del D.P.R. 6 febbraio 2004, n.76, non è consentita l'iscrizione di Amministratori di Società e di Titolari di Impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi ed attrezzature antincendio e di titolari di Enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.
 4. Le Società autorizzate sono soggette ad ispezione da parte delle Amministrazioni competenti e, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, rispondono delle eventuali irregolarità riscontrate, salvo che il fatto costituisca reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi dell'art.1174, comma 1, del Codice della Navigazione e secondo quanto previsto dall'art.12 del presente Regolamento.

Articolo 3

(Pianificazione e regolamentazione interna)

1. Il responsabile della Società autorizzata di cui all'art.20 della Legge 27 dicembre 1973, n.850, prima di iniziare l'attività dovrà redigere l'apposito Piano Operativo Interno (P.O.I.) che sarà oggetto di valutazione tecnica da parte della Capitaneria di porto di Cagliari, sentito il Comando dei Vigili del Fuoco.
2. Una copia del sopracitato P.O.I. dovrà essere consegnata alla Capitaneria di porto di Cagliari ed al Comando dei Vigili del Fuoco.
3. Il suddetto P.O.I. dovrà contenere in misura dettagliata le seguenti informazioni e dovrà essere sistematicamente tenuto aggiornato dandone comunicazione alla Capitaneria di porto di Cagliari della variazione avvenuta:
 - a. Nominativo e generalità complete del responsabile organizzativo della Società, unitamente al recapito telefonico (fisso e/o mobile) del medesimo;
 - b. Elenco e caratteristiche degli apparati VHF fissi e portatili in banda marina dotati dei canali Ch 10 e Ch 16, p.e.c./e-mail e delle utenze telefoniche fisse;
 - c. Elenco delle dotazioni ed attrezzature antincendio e di sicurezza individuali e collettive;
 - d. Elenco degli impianti/attrezzature mobili e/o barellabili antincendio con relative caratteristiche, capacità, autonomia d'impiego, comprese le scadenze delle visite tecniche periodiche;
 - e. Elenco del personale dipendente impiegato in funzioni amministrative ed operative;
 - f. Istruzioni e obblighi del personale dipendente in materia di sicurezza del lavoro.
4. Il responsabile organizzativo della Società dovrà curare la tenuta di un apposito registro contenente:
 - a. Gli orari individuali di inizio e termine dei turni di servizio e avvicendamento del personale effettivo e di quello in affiancamento, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro ed in osservanza dei periodi di riposo, così come previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro e dalle concorrenti disposizioni contrattuali integrative di carattere sindacale;
 - b. Il nominativo della nave e relativa posizione d'ormeggio ove viene prestato il servizio, unitamente ai nominativi e turni del personale dipendente assegnato.

5. Il responsabile organizzativo della società dovrà curare la tenuta di un libretto individuale, riportante l'attività di formazione, informazione e addestramento periodica svolta da ogni Guardia ai fuochi.
6. Tale registro dovrà essere vistato giornalmente dal citato responsabile del servizio e custodito presso gli uffici della Società nonché esibito a semplice richiesta dell'Autorità marittima.
7. Nella sede della Società autorizzata dovrà essere custodita una raccolta dei rapporti di servizio, compilati dal personale che svolge i turni operativi, con particolare riferimento ad eventuali eventi straordinari e/o incidenti occorsi durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza. In queste eventualità, dovranno essere riportati anche gli estremi delle comunicazioni dei fatti all'Autorità marittima.
8. I concessionari nella persona del Responsabile del servizio di prevenzione, hanno l'obbligo di predisporre il Piano Operativo Interno contenente le misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81. All'interno del suddetto piano dovranno essere riportate le medesime previsioni valide per le società autorizzate.
9. Nel caso in cui il concessionario non intenda avvalersi del servizio di vigilanza integrativa antincendio in regime di autoproduzione, potrà effettuare tale servizio impiegando esclusivamente personale appartenente alle società autorizzate. Il concessionario dovrà ricorrere altresì all'utilizzo di personale appartenente alle società autorizzate nell'ipotesi in cui il proprio personale guardia ai fuochi non sia disponibile anche solo temporaneamente.
10. Qualora all'interno delle aree in concessione il servizio integrativo antincendio fosse svolto da società autorizzate ai sensi della Legge 850/1973, il Responsabile del servizio di prevenzione del Concessionario ha l'obbligo, sentito il Comando dei Vigili del Fuoco, di fornire agli operatori delle suddette società ogni adeguata e dettagliata informazione circa i contenuti ed applicazione del piano di cui trattasi.

Articolo 4

(Personale addetto al Servizio Integrativo Antincendio – Iscrizione e requisiti)

1. Tutto il personale addetto al Servizio Integrativo Antincendio, sia esso socio o dipendente delle Società autorizzate, dovrà essere iscritto in appositi registri tenuti dalla Capitaneria di porto di Cagliari.
2. Per ottenere l'iscrizione nei registri con la qualifica di "Guardia ai Fuochi", gli interessati dovranno essere in possesso dei sottoelencati requisiti:
 - a. Essere cittadino italiano o di un paese membro dell'Unione europea;
 - b. Aver compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda;
 - c. Aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalla normativa vigente;
 - d. Essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica prevista dal D.M. 04 novembre 2019 n. 166 e successive modifiche e integrazioni, accertata dal medico competente secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008;
 - e. Non aver subito condanne per i reati previsti dall'art.238, punto 4, del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - f. Essere stato giudicato idoneo all'esame teorico-pratico, dalla Commissione nominata dal Capo del Compartimento marittimo di Cagliari di cui al successivo art.8, ovvero da altra Commissione istituita presso un altro Compartimento marittimo.
3. La domanda di ammissione all'esame teorico/pratico di cui al precedente punto 2 lett. f), dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (all.1), redatta in maniera chiara e leggibile in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, direttamente alla Capitaneria di porto di Cagliari, durante l'orario di ricevimento del pubblico, allegando alla stessa la sottoelencata documentazione:
 - n. 2 foto formato tessera;
 - fotocopia documento d'identità in corso di validità.

4. La Capitaneria di porto di Cagliari organizzerà le sessioni di esami in funzione delle richieste pervenute. L'orario, il luogo e la data delle sessioni verrà resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. Non saranno ammesse le domande presentate dal personale privo dei requisiti di cui al precedente punto 2 lettere *a-b-c*.
5. Alle Guardie ai Fuochi che avranno sostenuto, con esito favorevole, l'esame teorico-pratico verrà rilasciata apposita documentazione attestante il superamento dell'esame.
6. All'atto della prima assunzione presso una Società autorizzata allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio nel Circondario marittimo di Cagliari, le Guardie ai fuochi dovranno svolgere, previo accertamento e possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, un periodo di affiancamento ad altra Guardia ai Fuochi di comprovata esperienza, per almeno 60 (sessanta) ore. Tale periodo dovrà risultare sull'apposito registro tenuto dalla Società e, al termine di detto periodo, la Società dovrà darne evidenza documentale alla Capitaneria di porto di Cagliari per la successiva iscrizione della Guardia ai Fuochi nel registro tenuto dalla Capitaneria di porto di Cagliari.
7. Le Guardie ai Fuochi abilitate ed iscritte, ai fini del mantenimento dell'operatività alla mansione svolta, sono tenute all'effettuazione di un addestramento periodico di durata stabilita dal datore di lavoro, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii.. L'attività di aggiornamento ed addestramento periodico dovrà basarsi sulle materie e conoscenze riportate nel programma di esame di cui all'art. 9 punto 1 e dovrà essere annotata nel libretto individuale di formazione di cui all'art. 3, c. 5.

Articolo 5

(Doveri del personale che svolge il Servizio Integrativo Antincendio)

1. Le Guardie ai Fuochi, durante l'espletamento del servizio, dovranno attenersi alle previsioni di cui alla presente Ordinanza ed ai Piani Operativi Interni (P.O.I.), di cui all'art.3, predisposti dai rispettivi responsabili organizzativi.
2. Lo stesso personale dovrà assicurare l'intervento in qualsiasi area portuale a semplice richiesta dell'Autorità marittima per far fronte ad eventuali necessità concernenti la sicurezza antincendio delle navi e/o delle aree portuali. A tale proposito, i responsabili organizzativi dell'attività in parola dovranno fornire all'Autorità marittima un elenco aggiornato dei recapiti di telefonia fissa e mobile del personale dipendente. Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.196.
3. In operazione di estinzione incendio e/o soccorso tecnico urgente in ambito portuale potranno essere dispiegati i servizi di guardia ai fuochi, su richiesta dell'Autorità Marittima e sotto il coordinamento operativo dei Vigili del Fuoco.

Articolo 6

(Rilascio della tessera di riconoscimento)

1. All'atto della prima assunzione la Capitaneria di porto di Cagliari rilascia alle Guardie ai fuochi apposito provvedimento nel quale saranno riportate le generalità complete dell'interessato. Detto documento sarà valido fino al raggiungimento del totale delle ore previste dal precedente articolo 4 punto 6. Al termine di tale periodo, verrà rilasciata una tessera di riconoscimento, numerata e contenente la fotografia dell'interessato nonché le generalità complete.
2. La tessera di riconoscimento dovrà essere esibita a richiesta dell'Autorità marittima, dei responsabili in materia di Security portuale e navale in occasione dell'accesso presso strutture portuali e navi soggette alla vigente normativa internazionale di settore (I.S.P.S. Code) nonché da qualsiasi Forza di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni d'istituto.
3. In caso di smarrimento o deterioramento tale da pregiudicare il riconoscimento dell'interessato, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione alla Capitaneria di porto di Cagliari per il rilascio del duplicato.

Articolo 7
(Cancellazione dai registri)

1. La cancellazione dai registri delle Guardie ai Fuochi di cui al precedente articolo 4 avviene:
 - A domanda dell'interessato;
 - Per decesso;
 - Per perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art.4;
 - Per gravi motivi disciplinari (art. 1255 del Codice della Navigazione), fatti salvi i previsti profili di responsabilità civile e/o penale discendenti da comportamento illecito. Può costituire motivo disciplinare qualsivoglia violazione dei doveri scaturenti per la Guardia ai Fuochi dal presente Regolamento;
 - Per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla vigente normativa.

Articolo 8
(Commissione d'esame)

1. La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica degli aspiranti Guardia ai Fuochi è nominata dal Capo del Compartimento marittimo di Cagliari ed è composta:
 - Dal Capo del Circondario marittimo e Comandante della Capitaneria di porto di Cagliari o Ufficiale Superiore delegato – Presidente;
 - Dal Comandante del Comando dei Vigili del Fuoco o suo delegato – Membro;
 - Dal Consulente Chimico del porto – Membro;
 - Da un rappresentante dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna – Membro;
 - Da un Ufficiale inferiore/Sottufficiale della Capitaneria di porto di Cagliari – Segretario.

Articolo 9
(Programma d'esame)

1. Il personale impiegato nei servizi antincendio integrativi deve possedere i requisiti di idoneità e di capacità tecnica derivanti dall'acquisizione delle competenze relative a:
 - Prevenzione incendi e lotta antincendio a bordo dei natanti (Tabella 1);
 - Lotta antincendio avanzata a bordo dei natanti (Tabella 2);
 - Organizzazione antincendi dei porti e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Tabella 3);
 - Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive.

Competenza	Conoscenza, comprensione e abilità
Ridurre al minimo il rischio d'incendio e mantenere uno stato di prontezza per rispondere alle situazioni di emergenza concernenti gli incendi	Organizzazione della lotta antincendio di bordo. Ubicazione dei mezzi antincendio e le vie di fuga di emergenza. Elementi dell'incendio e dell'esplosione (il triangolo del fuoco). Tipi e cause di accensione. Materiali infiammabili, i rischi d'incendio e la propagazione del fuoco. Necessità di una continua vigilanza. Azioni da effettuare a bordo di una nave. Individuazione del fumo e del fuoco ed i sistemi automatici di allarme. Classificazione degli incendi e gli adatti agenti estinguenti.
Combattere ed estinguere l'incendio	Mezzi antincendio e loro ubicazione a bordo istruzioni su: 1. installazioni fisse; 2. equipaggiamento per squadre antincendio; 3. attrezzatura personale 4. gli apparati e le dotazioni per la lotta antincendio; 5. metodi di lotta antincendio; 6. agenti estinguenti; 7. procedure per la lotta antincendio; 8. uso dell'autorespiratore per combattere l'incendio ed effettuare salvataggi.

Tabella 1 – Competenza in merito alla prevenzione incendi e lotta antincendio a bordo dei natanti

Competenza	Conoscenza, comprensione e abilità
Controlla le operazioni antincendio a bordo delle navi	Procedure di lotta antincendio in mare e in porto con particolare enfasi sull'organizzazione, tattiche e comando. Uso dell'acqua per estinguere l'incendio, l'effetto sulla stabilità della nave, precauzioni e procedure correttive. Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni di lotta antincendio. Controllo della ventilazione, includendo l'estrazione del fumo. Controllo degli impianti elettrici e del combustibile. Rischi del processo di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche, ritorno di fiamma in caldaia, ecc.). Lotta contro l'incendio interessante merci pericolose. Precauzioni contro l'incendio e i rischi associati con lo stivaggio e maneggio dei materiali (pitture, ecc.). Gestione e controllo di persone infortunate. Procedure per il coordinamento con le squadre antincendio di terra
Organizza e addestra le squadre antincendio	Preparazione dei piani di emergenza. Composizione e assegnazione del personale alle squadre antincendio. Strategie e tattiche per il controllo dell'incendio nelle varie zone della nave.
Ispeziona e revisiona i rilevatori d'incendio, i sistemi e l'equipaggiamento antincendio	Sistemi di rilevazione incendio; sistemi antincendio fissi; equipaggiamento antincendio portatile e mobile; compreso le apparecchiature, le pompe e le attrezzature di soccorso, salvataggio, rianimazione, protezione personale e di comunicazione. Requisiti per le ispezioni di legge e di classificazione.
Indaga e compila i rapporti sugli incidenti interessanti l'incendio	Valutazione della causa degli incidenti coinvolgenti l'incendio.

Tabella 2 – Competenza in merito alla lotta antincendio avanzata a bordo di natanti

Argomenti specifici
• Disposizioni antincendio generali in ambito portuale • Disposizioni antincendio specifiche nei porti del Circondario marittimo di Cagliari (Ord. Bunkeraggio, merci pericolose, uso fiamma etc.) • Organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; • Organizzazione del servizio antincendio portuale da parte dei Vigili del Fuoco.

Tabella 3 – Competenza in merito all'organizzazione antincendi dei porti e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

2. Il programma d'esame per l'abilitazione del personale destinato allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio in qualità di Guardia ai Fuochi si articolerà in una prova teorica ed una prova pratica.

a. Un ESAME TEORICO riguardante risposte scritte relative a quesiti contenuti in un elaborato predisposto dalla Commissione d'esame in ordine alle competenze di cui al precedente punto 1 del presente articolo

Il questionario viene somministrato ai singoli candidati tramite schede d'esame a risposta multipla articolato su 30 domande da svolgere nel tempo massimo concesso in 60 (sessanta) minuti. Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. La risposta esatta deve essere indicata apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio. La prova si intende superata con un numero massimo di 5 (cinque) errori; con il 6° (sesto) errore il candidato è giudicato non idoneo.

Per i candidati che all'atto della presentazione della domanda sono in possesso di un attestato di frequenza, rilasciato da un Istituto riconosciuto, dei Moduli STCW A-VI/1-2 e A-VI/3 la prova teorica sarà limitata alla verifica della conoscenza delle sole competenze di cui alla Tabella 3 oltre che del piano antinquinamento per gli aspetti dei Vigili del Fuoco, attraverso la somministrazione di schede d'esame a risposta multipla articolato su 10 domande da svolgere nel tempo massimo concesso in 20 (venti) minuti. Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. La risposta esatta deve essere indicata apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio. La prova si intende superata con un numero massimo di 2 (due) errori; con il 3° (terzo) errore il candidato è giudicato non idoneo.

I candidati risultati idonei dalla prova teorica verranno ammessi alla successiva prova pratica.

- b. Una PROVA PRATICA consistente sulla verifica delle seguenti competenze minime da parte del candidato:
 - i. Vestizione e utilizzo in maniera corretta dei più comuni DPI (completo antifiama e autorespiratore);
 - ii. Utilizzo pratico delle più comuni attrezzature antincendio (Manichette, raccordi, lance e realizzazione di uno stendimento) nonché verifica della conoscenza, almeno teorica, dei sistemi di produzione della schiuma antincendio;
 - iii. Estinzione di un principio di incendio con l'utilizzo di differenti tipologie di estintori (CO₂, polvere, idrico), nonché con l'impiego di acqua per il tramite dello stendimento realizzato.
3. Il candidato è giudicato idoneo se supera entrambe le prove (teoria e pratica).
4. Tutte le spese concernenti lo svolgimento della prova pratica sono a totale carico dei candidati (es. utilizzo completo antifiama e autorespiratore, utilizzo estintori CO₂, polvere, idrico etc.).

Articolo 10

(Dotazioni collettive delle società autorizzate)

1. Le società autorizzate di cui all'art.20 della Legge 27 dicembre 1973, n.850 devono avere in dotazione le sottoelencate attrezzature, conformi alle vigenti normative di sicurezza:
 - a. Tute termoriflettenti: almeno n.2 (due) tute termoriflettenti, onde consentire la vestizione di una coppia di operatori considerati quale "unità minima di intervento";
 - b. Coperte antifiama: almeno n.2 (due) coperte antifiama, di tipo idoneo sia alla protezione dal calore radiante, sia allo spegnimento di focolai di incendio per soffocamento;
 - c. Apparecchi autorespiratori a ciclo aperto: La dotazione dovrà risultare corrispondente al numero massimo di unità contemporaneamente impiegate sui diversi servizi espletati o espletabili con capacità di almeno 7 lt;
 - d. Manichette antincendio: in numero tale da realizzare un minimo di 200 (duecento) metri di stendimento antincendio con raccordi unificati e n.2 (due) riduttori per bocchette antincendio unificate;
 - e. Lance a getto: almeno n.2 (due) lance a getto variabile UNI 45 con raccordo;
 - f. Premescolatore di linea: almeno n.1 (uno) premescolatore di linea, abbinato ad un'apparecchiatura atta alla formazione di schiuma e a fusti contenenti liquido schiumogeno, di tipo idoneo all'utilizzo previsto (fra i quali liquidi fluoro proteico universale, filmante A.F.F.F., sintetico, fluorosintetico), con un quantitativo complessivo non inferiore a 50 Kg;
 - g. Estintori portatili a polvere da 9 Kg.: almeno n.2 (due) estintori portatili a polvere da 9 Kg., di tipo omologato con capacità estinguente non inferiore a 34 A – 144 B-C. Dovrà, comunque, essere disponibile un ulteriore numero di estintori portatili a polvere corrispondente al numero di servizi espletati;
 - h. Estintori portatili a CO₂: almeno n.2 (due) estintori portatili da 5 Kg di CO₂, di tipo omologato. Dovrà, comunque, essere disponibile un ulteriore numero di estintori portatili a CO₂ corrispondente al numero di servizi espletati;
 - i. Estintori carrellati: almeno n.2 (due) estintori carrellati a polvere da 50 Kg.;
 - j. Cordini di salvataggio: Oltre i cordini in dotazione a tutto il proprio personale, dovrà essere disponibile un congruo numero di cordini di riserva;
 - k. Motopompa barellabile: almeno n.1 (una) motopompa barellabile, autoadescante (60 m³/ora con una prevalenza di almeno 10 metri);
 - l. Cesoia isolante: almeno n.1 (una) cesoia isolante trancia cavi, con impugnatura isolante con tensione di prova 50 kV e guanti isolanti lunghi ad alta tensione;
 - m. Tute antiacido: almeno n.2 (due) tute antiacido complete di accessori;
 - n. Faretti portatili: almeno n.2 (due) faretti portatili, ricaricabili, antideflagranti a sicurezza intrinseca, omologati;
 - o. Rilevatore multigas: almeno n.2 (due) rilevatore multigas per gas tossici e infiammabili;
 - p. Automezzi: automezzi promiscui per il trasporto di personale ed attrezzature in numero

- congruo con la tipologia e la quantità dei servizi di vigilanza contemporaneamente espletati.
2. Dovranno essere comunque disponibili ulteriori dotazioni corrispondenti al numero dei servizi espletati.
 3. I mezzi e le attrezzature dovranno essere adeguati al tipo di impiego previsto.

Articolo 11

(Dotazioni individuali)

1. La società autorizzata di cui all'art.20 della Legge 27 dicembre 1973, n.850 dovrà avere in dotazione le sottoelencate attrezzature individuali, conformi alle vigenti normative di sicurezza, da fornire ad ogni Guardia ai Fuochi alle proprie dipendenze. Il personale destinato a svolgere il Servizio Integrativo Antincendio iscritto nei registri, ha l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa, conforme alla vigente normativa di settore in materia di sicurezza sul lavoro, con indicazione della Società di appartenenza e con la scritta "GUARDIA AI FUOCHI" in doppia lingua (italiano e inglese).
2. Ogni Guardia ai Fuochi in servizio dovrà, altresì, avere in dotazione la seguente attrezzatura:
 - a. N.1 (una) imbracatura di sicurezza, con piccozza, completa dei sistemi di trattenuta;
 - b. N.1 (una) maschera a pieno facciale, corredata di filtro universale;
 - c. Guanti di protezione;
 - d. N.1 (uno) cordino di salvataggio;
 - e. N.1 (una) torcia a mano antideflagrante a sicurezza intrinseca, conforme alle norme di prodotto vigenti;
 - f. N.1 (uno) apparecchio ricetrasmittente portatile del tipo antideflagrante, dotato almeno dei canali radio Vhf Ch 10 e 16, conforme alla vigente normativa;
 - g. N.1 (uno) completo antifiamma (DPI di III^a categoria), idoneo a proteggere l'intero corpo dal calore radiante, o getto di vapore, completo di guanti antifiamma;
 - h. N.1 (uno) elmetto protettivo, conforme alla norma UNI EN 443 e ss. mm. e ii., e calzature di sicurezza del tipo antinfortunistico, conformi alla norma EN 15090 e ss. mm. e ii..
3. Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature e i dispositivi di protezione individuale, dovranno essere del tipo "antistatico", conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica e di sicurezza vigente.

Articolo 12

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. In caso di accertate violazioni delle predette disposizioni, oltre alle previste sanzioni, potrà essere disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione, fino all'avvenuta regolarizzazione delle condizioni di esercizio del servizio.
2. L'autorizzazione all'esercizio del Servizio Integrativo Antincendio alle Società già autorizzate sarà revocata in caso di perdita dei requisiti per il rilascio, ovvero per gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 10 e 11, senza che si sia provveduto a regolarizzare le condizioni di esercizio del servizio già sospeso nei termini imposti.
3. Costituisce sempre grave inosservanza qualsiasi violazione inerente la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, così come il mancato rispetto delle norme inerenti l'impiego del personale relativamente ad orari di lavoro e alla fruizione del riposo in norme di legge e contrattazione collettiva sindacale.

Articolo 13

(Obbligatorietà del servizio)

1. Il servizio di vigilanza antincendio sulle navi e sui galleggianti che movimentano merci pericolose nell'ambito del Circondario marittimo di Cagliari è reso obbligatorio nei casi descritti negli articoli che seguono.
2. Lo stesso servizio dovrà essere garantito sotto la diretta responsabilità dei Comandanti delle unità mercantili interessate.

3. Sulle navi e galleggianti che movimentano merci pericolose il servizio dovrà essere svolto mediante l'impiego di personale socio/dipendente di società autorizzate ex art. 20 della Legge 27 dicembre 1973, n.850 o in regime di autoproduzione ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n.287, mediante l'impiego di personale facente parte dell'equipaggio purché idoneo e qualificato e previa presentazione alla Autorità marittima dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile). L'Autorità marittima si riserva la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del servizio di vigilanza antincendio espletato dalle società nei seguenti casi:
 - a) se ritenuto opportuno in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
 - b) se disposto espressamente dal chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità" o nel prescritto parere dei Vigili del fuoco;
 - c) se il personale impiegato nella sorveglianza ecceda l'orario di lavoro previsto dalla normativa vigente.
4. A terra, nell'ambito portuale e nella zona demaniale marittima in ordine a specifiche Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima e/o dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Articolo 14

(Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose in colli)

1. Quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima, su parere del Comando dei Vigili del Fuoco e del Consulente chimico del porto, il servizio di vigilanza antincendio dovrà essere svolto con l'impiego di almeno 2(due) unità di vigilanza unitamente ad idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui ai precedenti articoli 10 e 11, in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate.
2. Il servizio di vigilanza, qualora disposto, dovrà essere svolto dall'inizio delle operazioni di imbarco/sbarco delle merci pericolose in colli fino alla partenza della nave.

Articolo 15

(Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di esplosivi - classe 1)

1. Il servizio di vigilanza antincendio dovrà essere assicurato mediante l'impiego di n. 01 squadra composta da 5 (cinque) unità di vigilanza dotata di almeno un'autobotte o autopompa serbatoio, con serbatoio d'acqua di capacità non inferiore a 2.000 (duemila) litri, unitamente alle dotazioni individuali e collettive ritenute idonee sentito il Comando dei Vigili del Fuoco e il Consulente chimico del porto.
2. Detto servizio in ore notturne dovrà essere obbligatoriamente svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Articolo 16

(Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di prodotti infiammabili, combustibili o che comunque siano in sosta per effettuare operazioni di bonifica - etc.)

1. Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:
 - Almeno n. 02 (due) unità di vigilanza per navi fino a 50.000 GT;
 - Almeno n. 03 (tre) unità di vigilanza per navi oltre le 50.000 GT.
 - Idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui ai precedenti articoli 10 e 11 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate.
2. Il servizio dovrà essere svolto dall'ormeggio/inizio bonifica al disormeggio/termine bonifica.

Articolo 17

(Navi adibite al trasporto di prodotti combustibili, infiammabili o comunque pericolosi allo stato liquido che effettuano operazioni di allibo)

1. Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:
 - Almeno n. 02 (due) unità su nave allibata (3 (tre) unità se superiore a 50.000 GT);
 - Almeno n. 02 (due) unità su nave che riceve il carico (3 (tre) unità se superiore a 50.000 GT);
 - Idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui ai precedenti articoli 10 e 11 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate.
2. Il servizio dovrà essere svolto dall'inizio fino al termine delle operazioni di allibo.

Articolo 18

(Navi che effettuano operazioni di bunkeraggio)

1. In caso di bunkeraggio a mezzo autobotte il servizio dovrà essere assicurato mediante l'impiego di n. 01 squadra composta da almeno n. 2 (due) operatori per unità aventi lunghezza uguale o inferiore a metri 100 (cento) e n. 3 (tre) operatori per unità aventi lunghezza superiore a metri 100 (cento). La squadra dovrà essere dotata di almeno una motopompa autoadescante unitamente alle dotazioni individuali e collettive con le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 10 e 11, nonché quelle indicate nella vigente Ordinanza afferente il servizio di bunkeraggio.
2. In caso di bunkeraggio a mezzo bettolina con nave agli ormeggi il servizio dovrà essere assicurato mediante l'impiego di n. 01 squadra composta da almeno n. 3 (tre) unità per navi da carico e n. 5 (cinque) unità in caso di rifornimento a navi passeggeri. Nel caso in cui il servizio di rifornimento sia espletato su banchine prive di adeguato impianto antincendio fisso realizzato secondo le normative di riferimento, la squadra antincendio dovrà sempre essere dotata di almeno 5 (cinque) unità e di un automezzo antincendio (autobotte ovvero autopompa serbatoio) con serbatoio d'acqua di capacità non inferiore a 2.000 (duemila) litri.

Articolo 19

(Navi che effettuano lavori con uso di fonti termiche)

1. In caso di lavori a bordo di navi che richiedano l'impiego di fonti termiche il servizio dovrà essere assicurato mediante l'impiego di almeno n. 2 (due) operatori con compiti di guardia ai fuochi.
2. Durante la vigilanza antincendio ai lavori con uso di fonti termiche e ferme restando le eventuali disposizioni che verranno impartite per ogni singolo lavoro o in occasione di ispezioni, ciascuna guardia ai fuochi deve essere dotata di:
 - Tuta di tipo ignifugo e completo antifiamma tipo "nomex";
 - Stivali da intervento;
 - Elmetto conforme alla normativa di sicurezza;
 - Guanti di protezione ignifughi e antitaglio;
 - Cinturone (ove richiesto dalla precarietà del luogo);
 - Apparecchio ricetrasmittente portatile tipo antideflagrante.
3. In aggiunta alle dotazioni di cui al punto precedente:
Lavori di Tipo A:
 - Almeno un estintore di tipo idoneo, omologato ed efficiente (in aggiunta alle dotazioni nave);Lavori di Tipo B:
 - Almeno un autorespiratore a ciclo aperto, efficiente e pronto all'uso (in aggiunta alle dotazioni nave);
 - Almeno un estintore di tipo idoneo, omologato ed efficiente (in aggiunta alle dotazioni nave);
 - Per più punti di lavoro adiacenti, un estintore carrellato da 50 Kg ove trasportabile o, in alternativa, due estintori;
 - Lampada autoalimentata di sicurezza di tipo stagno;
 - Manichetta antincendio dell'impianto fisso di bordo in pressione e pronta all'uso;Lavori di Tipo C:
 - Almeno un autorespiratore a ciclo aperto, efficiente e pronto all'uso (in aggiunta alle

dotazioni nave);

- Almeno due estintori di tipo idonei, omologati ed efficienti (in aggiunta alle dotazioni nave);
- Lampada autoalimentata di sicurezza di tipo stagno;
- Manichetta antincendio dell'impianto fisso di bordo in pressione e pronta all'uso.

Articolo 20

(Navi che effettuano operazioni di imbarco/sbarco di merci pericolose alla rinfusa allo stato solido)

1. Servizio obbligatorio mediante l'impiego di:
 - Almeno n. 02 (due) unità di vigilanza;
 - Idonee attrezzature e dotazioni individuali e collettive di cui ai precedenti articoli 10 e 11 in relazione alla natura delle merci pericolose movimentate.
2. Il servizio dovrà essere svolto dall'inizio e fino al termine delle operazioni di imbarco/sbarco.

Articolo 21

(Depositi nell'ambito portuale di merci pericolose, temporanei e/o occasionali se autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale)

1. Il servizio di vigilanza è disposto nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 22 del D.Lgs 272/1999 e/o dall'Autorità Marittima competente.

Articolo 22

(Lavori con uso di fonti termiche a terra nell'ambito portuale se autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale)

1. Il servizio di vigilanza è disposto nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o dall'Autorità Marittima competente.

Articolo 23

(Situazioni particolari)

1. Oltre ai casi di cui ai precedenti articoli, l'Autorità Marittima potrà disporre il servizio di vigilanza antincendio e/o implementarne il medesimo anche con l'impiego di personale aggiuntivo, con rimorchiatori antincendio, con l'impiego diretto di personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ogni qualvolta lo ritenga necessario, sentito il Consulente Chimico del porto ed il Comando dei Vigili del Fuoco in relazione alla pericolosità delle merci manipolate e/o ad altre circostanze contingenti.

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Mario VALENTE

Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 82/2005



MARIO VALENTE
Ministero della
Difesa/97355240587
11.08.2023 10:14:26
GMT+01:00

A CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale
09123- CAGLIARI
dm.cagliari@pec.mit.gov.it

Oggetto: Domanda ammissione all'esame teorico/pratico per il personale addetto al Servizio Integrativo Antincendio.

Il/la sottoscritto/a

<i>Cognome</i>				<i>Nome</i>				<i>Luogo di nascita</i>			
___/___/___											
<i>Data di nascita</i>		<i>Comune di residenza</i>		<i>Indirizzo e numero civico</i>				<i>CAP</i>			
<i>Prov. residenza</i>		<i>Cittadinanza</i>		<i>Recapito telefonico</i>				<i>Indirizzo e-mail</i> (scrivere in stampatello maiuscolo)			
<i>Codice Fiscale</i>											

iscritto nelle matricole della Gente di Mare di

<i>Ufficio marittimo d'iscrizione</i>				<i>Numero di Matricola/Ctg</i>				<i>Qualifica d'iscrizione</i>			

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l'esame teorico/pratico per il personale addetto al Servizio Integrativo Antincendio.

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- ☐ Di essere cittadino italiano o di un paese membro dell'Unione Europea;
- ☐ Aver compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda;
- ☐ Aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalla normativa vigente;
- ☐ Aver frequentato con esito positivo i corsi antincendio di base e avanzato previsti dalla normativa internazionale STCW A-VI/1-2 e A-VI/3.

ALLEGA

☐ Altro: _____

NOTA INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24.04.2016

Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui all'istanza medesima. Il candidato è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od incaricato, per fini istituzionali e destinati all'utilizzo informatico, finalizzato all'eventuale ammissione all'esame; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l'impossibilità di concludere il sotteso procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui all'art. 7 del Reg.(UE) n. 2016/679.

Luogo *Data*

(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___/___/___ dal/dalla Sig./Sig.ra _____ innanzi al sottoscritto.

L'Addetto alla Sezione

1) altro _____

CONSEGNE DI MASSIMA PER IL PERSONALE DESTINATO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO A BORDO DELLE NAVI CHE MOVIMENTANO MERCI PERICOLOSE

Il personale in servizio di vigilanza integrativa antincendio a bordo delle navi, prima di iniziare il proprio turno dovrà verificare che le dotazioni individuali previste siano perfettamente efficienti.

Il suddetto personale dovrà effettuare frequenti ispezioni all'interno e all'esterno della nave allo scopo di verificare il rispetto delle misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto segue:

- Ogni incendio o principio di incendio dovrà essere tempestivamente segnalato al Comando di bordo, alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco (numero unico per le emergenze NUE 112), all'Autorità Marittima e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- Che sia osservato il divieto di fumare;
- Che non vengano mantenuti fuochi accesi, ad eccezione di quelli delle caldaie per il funzionamento delle pompe e quelli dei locali cucina;
- Che a bordo e/o nelle immediate vicinanze della nave non vengano usate fiamme libere per nessun motivo eccetto quelle autorizzate;
- Che non vengano installate linee elettriche volanti in prossimità delle zone ove vengono movimentate merci pericolose;
- Che siano applicate e che risultino integre le previste reti parascintille ai fumaioli di macchina e delle cucine;
- Che le porte esterne di comunicazione diretta tra i locali interni di alloggi/soggiorni siano mantenute sempre chiuse;
- Che le linee/tubature di imbarco e sbarco di prodotti liquidi pericolosi/infiammabili in coperta non presentino alcuna perdita e/o colaggi. Nell'ipotesi si verificassero tali anomalie, le stesse dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando di bordo e all'Autorità Marittima competente;
- Che le attrezzature antincendio siano disponibili e pronte all'impiego;
- Che la scala di accesso a bordo della nave sia sufficientemente illuminata e che venga posto il cartello di divieto di accesso al personale non autorizzato;
- Che siano adottate, a cura del Comando di bordo, idonee e preventive misure finalizzate ad evitare folgorazioni da corrente elettrica (collegamento elettrico tra tubazioni di carico e scarico della nave e strutture metalliche dello scafo, collegamenti elettrici tra manichette a terra e tubolature nave);
- Verificare preventivamente che ogni lavoro di riparazione/manutenzione a bordo, sia stato preventivamente autorizzato dalla competente Autorità Marittima, segnalando tempestivamente alla medesima eventuali difformità;
- Riportare immediatamente all'Autorità Marittima competente ogni ipotesi di violazione alle norme di sicurezza antincendio.